Città di Mesagne
Via Roma, 2 - Mesagne - BR - 72023
E-mail: lavoripubblici@comune.mesagne.br.it - Pec: lavori@pec.comune.mesagne.br.it

COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE | Cofinanziato dall'Unione europea | Ministero dell'Istruzione e del Merito

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento della fornitura di arredi, attrezzature, giochi, materiali didattici e dotazioni, comprensiva di trasporto, consegna, movimentazione, montaggio e installazione, per il Nuovo Polo dell'Infanzia 0–6 anni – Città di Mesagne.
Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021–2027 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso pubblico MIM prot. n. 22870 del 12.02.2026 per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni mediante la fornitura di arredi didattici innovativi - Codice progetto RSO4.2.A5.A-FESRPN-PU-2026-5. **Progetto di allestimento funzionale e arredi innovativi per il Nuovo Polo dell'Infanzia 0–6 anni – Città di Mesagne.**

CUP: J84D25003940007.

CIG: BDCFC655F5.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Voce	Dato
Numero procedura	1
CUP	J84D25003940007
CIG	BDCFC655F5
Oggetto	Fornitura di arredi per il Nuovo Polo dell'Infanzia 0–6 anni - Città di Mesagne
Responsabile unico del progetto (RUP)	Ing. Cosimo Claudio Perrucci
Procedura	Procedura aperta telematica – art. 71 D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità/prezzo (80 punti offerta tecnica – 20 punti offerta economica)
Modalità di svolgimento	Inversione procedimentale – art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/2023

QUADRO ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO

Voce	Importo
Importo complessivo a base di gara	€ 249.750,80
di cui costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante	€ 22.477,57
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
Importo soggetto a ribasso	**€ 249.750,80**

Gli importi sono espressi al netto dell'IVA.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
Con la presentazione dell'offerta, il partecipante si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.
Ogni operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà presentare a mezzo piattaforma telematica la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato NT - "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" presente all'indirizzo https://comunedimesagne.tuttogare.it/norme_tecniche.php
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema

operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato NT - "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" presente all'indirizzo https://comunedimesagne.tuttogare.it/norme_tecniche.php
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell'Allegato NT;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma comunedimesagne.tuttogare.it.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. *N.B. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti stabiliscono che sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata l'accesso alla stessa sia possibile tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo 1.2.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail, all'indirizzo assistenza@tuttogare.it oppure al 02-40031280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:
1. Progetto e relativi elaborati;

2. Bando di gara e Disciplinare di gara;
3. Disciplinare tecnico-prestazionale, comprensivo delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione;
4. Computo metrico estimativo/elenco delle forniture e relativi prezzi;
5. Relazione generale sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
6. Matrice di riscontro e verifica dei CAM;
7. Modelli e dichiarazioni allegati alla documentazione di gara.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data indicata sulla Piattaforma in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Le richieste devono avvenire entro la data indicata nella procedura informatica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla voce "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni".
È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo pec.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in considerazione dell'unitarietà funzionale della fornitura e dell'esigenza di assicurare il coordinamento delle consegne, dell'allestimento e dell'installazione dei beni destinati al Nuovo Polo dell'Infanzia.
L'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, è pari a € 249.750,80.
L'importo comprende:
- € 22.477,57 per costi della manodopera, già ricompresi nell'importo complessivo;
- € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.

L'intero importo di **€ 249.750,80** costituisce base di gara ed è assoggettato al ribasso offerto, inclusa la quota relativa ai costi della manodopera, ferma restando la verifica del rispetto dei minimi salariali e degli obblighi di cui agli artt. 11, 41, comma 14, 108, comma 9 e 110 del D.Lgs. 36/2023.
Le forniture sono riconducibili ai seguenti codici CPV:
CPV principale: 39161000-8 – Arredo per scuole d'infanzia.
CPV secondari: 39162100-6 – Attrezzature scolastiche; 39162110-9 – Materiale didattico; 37524100-8 – Giochi educativi; 37535200-9 – Attrezzature per parchi gioco; 30231320-6 – Schermi piatti; 32322000-6 –

Apparecchiature multimediali. La classificazione è riferita alle singole categorie di beni e non comporta la suddivisione dell'appalto in lotti.
La fornitura è soggetta alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi applicabili alle singole categorie di prodotti, secondo quanto individuato nella Relazione generale CAM e nella relativa Matrice. Non sono introdotti ulteriori obblighi DNSH non previsti dalla disciplina del finanziamento.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

3.1 DURATA

La fornitura, comprensiva di trasporto, consegna, scarico, movimentazione nei locali, montaggio, assemblaggio, installazione, posizionamento, verifiche funzionali e consegna della documentazione richiesta, dovrà essere integralmente ultimata **entro e non oltre il 31 dicembre 2026**. Il termine è essenziale in relazione alle scadenze del finanziamento ministeriale e **non è suscettibile di proroga** da parte dell'Amministrazione, **salvo i casi consentiti dalla legge e compatibili con le condizioni del finanziamento**. In caso di ritardo si applicano le penali previste dal contratto e dal disciplinare tecnico-prestazionale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, il contratto è soggetto alla revisione dei prezzi, trattandosi di prestazioni articolate in consegne e attività accessorie di montaggio e installazione da eseguire nel corso del rapporto contrattuale e non di un'unica prestazione istantanea. In ragione della pluralità delle categorie merceologiche comprese nell'appalto, ai sensi degli artt. 11 e 13 dell'Allegato II.2-bis, sono individuati i seguenti CPV e i corrispondenti indici, con i relativi pesi, determinati in proporzione al valore delle prestazioni risultante dal computo metrico:

- CPV 39100000-3 – Mobili, comprensivo dei CPV più specifici 39161000-8, 39162100-6 e 39162110-9: indice dei prezzi alla produzione dell'industria, ATECO [31] – Fabbricazione di mobili; valore € 176.848,54; peso 70,81%.
- CPV 37500000-3 – Giochi e giocattoli, comprensivo dei CPV 37524100-8 e 37535200-9: indice dei prezzi alla produzione dell'industria, ATECO [324] – Fabbricazione di giochi e giocattoli; valore € 48.327,52; peso 19,35%.
- CPV 30200000-1 – Apparecchiature informatiche e per elaborazione dati, comprensivo del CPV 30231320-6 (monitor interattivo): indice dei prezzi alla produzione dell'industria, ATECO [262] – Fabbricazione di computer e unità periferiche; valore € 1.121,10; peso 0,45%.
- CPV 32320000-2 – Apparecchiature audiovisive, comprensivo del CPV 32322000-6 (piattaforma interattiva multimediale): indice dei prezzi alla produzione dell'industria, ATECO [264] – Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video; valore € 19.000,00; peso 7,61%.
- CPV 39500000-7 – Articoli tessili: indice dei prezzi alla produzione dell'industria, ATECO [1392] – Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento; valore € 4.453,64; peso 1,78%.

Il valore complessivo delle categorie considerate è pari a € 249.750,80 e i pesi percentuali, arrotondati alla seconda cifra decimale, sommano al 100%. L'indice sintetico è determinato mediante media ponderata delle variazioni dei singoli indici, applicando a ciascuno il peso sopra indicato.

Il mese di riferimento per il confronto è quello di aggiudicazione, ovvero quello individuato dall'art. 12 dell'Allegato II.2-bis nei casi ivi previsti. Il monitoraggio è effettuato con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici utilizzati.

Al superamento della soglia del 5% di variazione dell'indice sintetico ponderato, la revisione opera automaticamente, anche in assenza di istanza di parte, nella misura dell'80% della sola quota eccedente la predetta soglia, in aumento o in diminuzione, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire, secondo l'art. 60 del Codice e gli artt. 10–13 dell'Allegato II.2-bis. Restano ferme le modalità di calcolo e di riconoscimento previste dalla normativa vigente.

3.3 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE E

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è normalmente prevista la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, subordinatamente all'effettivo avvio dell'esecuzione e alla costituzione della garanzia richiesta dalla legge. L'anticipazione è recuperata progressivamente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal contratto.

Nell'appalto in esame non è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo, in quanto il contratto ha ad oggetto una fornitura da eseguire in un'unica fase, senza prestazioni periodiche o consegne progressive, riconducibile all'ipotesi di esclusione di cui all'art. 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

3.4 PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato in un'unica soluzione, a seguito dell'integrale esecuzione della fornitura, comprensiva delle attività di trasporto, consegna, montaggio e installazione previste, e dell'esito positivo della verifica di conformità.

Il pagamento sarà disposto previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP e presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, entro trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

La liquidazione resta subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3.5 PENALI PER RITARDO NELL'ESECUZIONE

In caso di ritardo nell'ultimazione della fornitura rispetto al termine contrattuale del 31 dicembre 2026, per cause imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari all'0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale.

La penale sarà calcolata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino all'effettiva ultimazione delle prestazioni contrattuali, e non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione della penale non pregiudica il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno, né l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, compresa la risoluzione del contratto nei casi stabiliti dalla legge.

Le penali saranno trattenute, ove possibile, in sede di liquidazione del corrispettivo o recuperate mediante escussione della garanzia definitiva, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche del contratto in fase di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'importo massimo e delle condizioni stabilite dalla disposizione. Non sono previste opzioni contrattuali ulteriori né la

facoltà di aumento fino a un quinto ai sensi dell'art. 120, comma 9, salvo diversa previsione espressa negli atti contrattuali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa

a) Capacità economica e finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di indizione della procedura, almeno pari all'importo posto a base di gara, e quindi non inferiore a € 249.750,80, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

b) Capacità tecnica e professionale

Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, uno o più contratti aventi ad oggetto forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, per un importo complessivo non inferiore a € 124.875,40, pari al 50% dell'importo posto a base di gara.

Sono considerate analoghe le forniture di arredi, attrezzature, materiali didattici e ludici destinati a istituti scolastici, strutture educative, ambienti collettivi o strutture similari, anche comprensive di servizi accessori di trasporto, consegna, montaggio e installazione. Ai fini della comprova, l'operatore economico presenta certificati di regolare esecuzione, attestazioni rilasciate dai committenti, contratti accompagnati da fatture quietanzate o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle forniture dichiarate.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 è posseduto dal raggruppamento o dal consorzio ordinario nel suo complesso; non è richiesto il possesso di una quota minima individuale da parte della mandataria o delle mandanti, ferma restando la necessità che il requisito sia integralmente soddisfatto dal concorrente in forma associata.

Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a), deve essere posseduto:
− da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
− da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate, secondo quanto previsto dal Codice.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio
L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e quelli di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

8.SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si rimanda all’art. 119 del D.lgs. 36/2023.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare oppure una quota inferiore, dandone adeguata motivazione con riferimento all'oggetto dell'appalto, alle caratteristiche delle prestazioni o alle specifiche condizioni del mercato di riferimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, le attività da eseguire materialmente presso la sede di consegna relative al montaggio, assemblaggio, installazione e posizionamento degli arredi e delle attrezzature non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
La limitazione è circoscritta alle predette attività da svolgersi in sito ed è motivata dall'esigenza di assicurare il coordinamento operativo delle squadre, il controllo diretto delle modalità di montaggio e installazione e la tempestiva gestione di eventuali difformità, in considerazione del termine inderogabile del 31 dicembre 2026 previsto per il completamento della fornitura. Il divieto non riguarda la mera fornitura dei beni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
In ogni caso non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro individuato in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto è il CCNL H011 – Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto coerente con l'attività di fornitura e distribuzione dei beni. L'operatore economico può indicare un diverso contratto collettivo applicato, purché assicuri tutele equivalenti a quelle del contratto individuato dalla Stazione appaltante, secondo le modalità e le verifiche previste dall'art. 11 e dall'Allegato I.01 del Codice.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore della procedura, corrispondente a **€ 4.995,02**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La cauzione è costituita mediante pagamento con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, secondo le coordinate e le modalità che saranno rese disponibili dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara e sulla Piattaforma.
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che la Stazione appaltante richieda un termine diverso, in relazione alla durata prevista per il procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni come da art. 106 del D.Lgs 36/2023. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico è tenuto al pagamento del contributo a favore dell'ANAC nella misura di € 18,00, secondo le modalità e i termini indicati dalla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 e dalle istruzioni operative disponibili sul portale dell'Autorità. La Stazione appaltante provvede al versamento del contributo di propria competenza, pari a € 250,00. La ricevuta del pagamento dovuto dall'operatore economico è allegata alla documentazione amministrativa. L'omesso pagamento è regolarizzabile mediante soccorso istruttorio, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 1, del D.Lgs.36/2023) sulla base dei parametri e sub-parametri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo *aggregativo compensatore*.

Il metodo aggregativo compensatore consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

……

Pn = peso criterio di valutazione n.

Per i criteri e sub-criteri di natura qualitativa, i coefficienti saranno determinati mediante attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario, sulla base dei criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare.

Il coefficiente definitivo per ciascun concorrente e per ciascun criterio o sub-criterio sarà determinato mediante la media aritmetica dei coefficienti attribuiti individualmente dai commissari.

Il punteggio tecnico complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi ponderati conseguiti per ciascun criterio e sub-criterio e non potrà superare il valore massimo di **80 punti**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	**80**
OFFERTA ECONOMICA	**20**
TOTALE	**100**

OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con "tipologia" la lettera "D" indica i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, la lettera "T" indica i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	TIPOLOGIA
CRITERIO A – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI MATERIALI			
A1	**Proposta di fornitura e di allestimento degli spazi** *Si valuteranno le proposte di fornitura e di allestimento di ogni ambiente (sia interno che esterno) in coerenza con il progetto pedagogico, con particolare attenzione a:* *- inclusività e accessibilità;* *- ergonomia e sicurezza;* *- promozione dell'autonomia e della libera scelta;* *- supporto al gioco cooperativo e alle attività individuali;* *- organizzazione funzionale dello spazio.*	**20**	**D**
	Elaborati da produrre: - Planimetrie con posizionamento degli arredi – Scala minimo 1:200 - Catalogo dei prodotti/schede illustrative dei singoli prodotti		
A2	**Caratteristiche tecniche** *Si valuteranno le caratteristiche tecniche degli arredi, la struttura, la tipologia e solidità dei materiali e dei sistemi di assemblaggio (es. spessore degli elementi, caratteristiche e numero delle cerniere, ferramenta, modalità di assemblaggio).*	**15**	**D**
	Elaborati da produrre: - Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine		
A3	**Customizzazione, modularità e flessibilità** *Si valuterà la possibilità di personalizzazione dell'arredo (colorazione, apposizione di loghi/scritte), la possibilità di modulare gli arredi in base alle esigenze delle varie attività, la facilità di spostamento e accatastamento.*	**5**	**D**
	Elaborati da produrre: - Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine		
CRITERIO B – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE			
B1	**Possesso di una registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 oppure di una certificazione di sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità**	**10**	**T**
	Elaborati da produrre: *- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o attestazione di registrazione EMAS o documentazione equivalente ammessa.*		
B2	**Sostenibilità ecologica degli arredi – CAM D.M. n. 254 del 23 giugno 2022** *Saranno valutate le caratteristiche ambientali migliorative degli arredi offerti rispetto ai requisiti minimi previsti dai CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 254, con particolare riferimento all'impiego di materiali riciclati o provenienti da fonti rinnovabili, alla riduzione delle sostanze pericolose e alla possibilità di recupero e riciclo dei prodotti e dei loro componenti.*	**10**	**D**

	La valutazione terrà conto della rilevanza delle caratteristiche migliorative, della loro effettiva applicazione ai prodotti offerti e della documentazione prodotta a comprova.		
	Elaborati da produrre: *- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine corredata da schede tecniche o altra documentazione idonea a comprovare le caratteristiche ambientali dichiarate.*		
CRITERIO C – ESTENSIONE DELLA GARANZIA			
C1	**Estensione della garanzia rispetto al periodo minimo di garanzia di 5 anni previsto.** *Sarà attribuito un punteggio in funzione dell'estensione del periodo di garanzia offerto rispetto al periodo minimo contrattuale di 5 anni, previsto per tutti i prodotti oggetto della fornitura. È attribuito un punteggio per ogni anno intero aggiuntivo offerto: 5 anni aggiuntivi: 10 punti; 4 anni: 8 punti; 3 anni: 6 punti; 2 anni: 4 punti; 1 anno: 2 punti* *L'estensione offerta dovrà riguardare tutti i prodotti oggetto della fornitura e costituirà impegno contrattuale vincolante per l'appaltatore.*	**10**	**T**
	Elaborati da produrre: *Dichiarazione d'impegno indicante il periodo complessivo di garanzia offerto e le relative condizioni di copertura, assistenza e fornitura dei ricambi.*		
C2	**Efficienza del supporto post-vendita** *Si valuteranno le tempistiche di intervento per eventuali riparazioni/sostituzione degli arredi in garanzia e la disponibilità di pezzi di ricambio e servizi di assistenza*	**5**	**D**
	Elaborati da produrre: *- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine*		
CRITERIO D – MODALITÀ ORGANIZZATIVE			
D1	**Soluzioni organizzative** *Saranno valutate nel complesso le soluzioni organizzative proposte per migliorare la logistica delle operazioni e garantire il rispetto delle tempistiche di consegna.*	**5**	**D**
	Elaborati da produrre: *- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine*		
	TOTALE	**80**	

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice come segue:

a) *La valutazione avviene distintamente per ciascuno dei criteri di natura discrezionale elencati nel paragrafo precedente. Eventuali elementi dell'offerta tecnica che non hanno attinenza con quanto previsto nei criteri richiesti non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.*

b) *Al fine di rendere uniforme l'attribuzione del punteggio la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche mediante il confronto tra progetti ed esprimerà uno dei seguenti motivati giudizi ai quali corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti:*

- **0,0: proposta inadeguata** (trattazione non sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi)

- **0,25: proposta parzialmente adeguata** (trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.)
- **0,50: proposta adeguata** (trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. Avantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.)
- **0,75: proposta buona** (Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.)
- **1,0: proposta ottima** (Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.)

c) *Per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e riparametrando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula.*

d) Determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti.

e) Trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (cd. riparametrazione).

f) La valutazione delle offerte tecniche in relazione al criterio e sub-criterio tecnico di natura tabellare criteri B1 e C1 avverranno in base alla presenza o meno delle certificazioni richieste, che dovranno obbligatoriamente essere allegate, pena la mancata attribuzione del punteggio relativo. La commissione non potrà prendere in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, di certificazioni o attestazioni diverse da quelle ivi elencate.

OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto sull'importo a base di gara.

L'operatore Economico potrà presentare un'offerta economica che comprenda sino a tre cifre decimali; in caso di presentazione di offerta economica a più di tre cifre decimali si procederà al TRONCAMENTO delle cifre decimali eccedenti.

Per l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:

P = (RibOff / RibMax) × Pmax
dove
P = Punteggio da assegnare;
Pmax = 20 punti.
RibOff = Ribasso offerto;
RibMax = Maggior Ribasso d'asta offerto.
Non sono ammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data indicata nella piattaforma a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.
La dimensione massima dei singoli file e le eventuali limitazioni di formato o di caricamento sono quelle indicate dalla Piattaforma al momento della presentazione dell'offerta e nelle relative Norme tecniche di utilizzo.
La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati .xml .docx .doc .xlsx .xls .pptx .ppt .pdf .rtf .csv .odt .ods .zip .rar .7z .jpeg .jpg .png .gif .p7m

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta economica.
C – Offerta tecnica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che: - l'offerta è vincolante per il concorrente; -

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nel portale e all'indirizzo di Posta Elettronica certificata inserita in fase di registrazione.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.
L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN PIATTAFORMA
Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta adottata dalla Stazione Appaltante.
L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link
https://comunedimesagne.tuttogare.it/norme_tecniche.php,
sul documento "Norme tecniche di utilizzo".

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine compreso tra cinque e dieci giorni per integrare o regolarizzare la documentazione amministrativa che presenti carenze di elementi formali, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda di partecipazione e degli altri documenti richiesti per l'ammissione, nei limiti previsti dalla legge. È altresì sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento o della garanzia provvisoria soltanto quando gli stessi siano preesistenti alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non sono sanabili le carenze che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente, né le carenze dell'offerta tecnica o economica che incidono sul contenuto sostanziale della proposta. La Stazione appaltante può chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta, senza consentire modifiche o integrazioni sostanziali. Resta ferma la possibilità di correggere errori materiali dell'offerta nei limiti e secondo la procedura di cui all'art. 101, comma 4, del Codice.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'operatore economico utilizza la Sezione Allegati della Piattaforma per scaricare compilare e successivamente allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione, su modello “01”, **in bollo da € 16,00**;
2) dichiarazione Protocollo di Legalità, su modello “02”;
3) dichiarazione tracciabilità flussi, su modello “03”;
4) eventuali dichiarazioni integrative relative ai soggetti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ove non già rese mediante DGUE o domanda di partecipazione;
5) dichiarazione relativa agli obblighi del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021–2027 (FESR), ove prevista dagli atti di finanziamento;
6) dichiarazione sul titolare effettivo, esclusivamente ove richiesta dalla disciplina del finanziamento o da specifiche disposizioni applicabili;
7) dichiarazione di avvalimento, su modello dedicato (eventuale);
8) DGUE;
9) garanzia provvisoria;
10) eventuale procura.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all’allegato 01.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.
L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
La domanda e le relative dichiarazioni sono SOTTOSCRITTE ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- garanzia provvisoria, secondo le modalità indicate al punto 10, con gli eventuali documenti necessari per la verifica della sua validità;
- eventuali dichiarazioni integrative e documenti specificamente richiesti dal presente disciplinare, non già acquisibili d'ufficio o presenti nel FVOE.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- IMPOSTA DI BOLLO
La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972. Il pagamento è effettuato mediante contrassegno telematico, riportando nella domanda il relativo identificativo e allegando copia del contrassegno, oppure mediante F24 o altro strumento di pagamento ammesso, allegando la relativa ricevuta. L'eventuale omissione o irregolarità è regolarizzata secondo la disciplina tributaria applicabile e non costituisce di per sé causa di esclusione. L'imposta di bollo dovuta per la stipulazione del contratto è assolta dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023; per l'importo contrattuale previsto, l'imposta è pari a € 120,00, dalla quale è scomputata l'imposta di € 16,00 già assolta sulla domanda dal solo aggiudicatario, con conseguente residuo di € 104,00.

17. OFFERTA TECNICA
Nella "busta tecnica" deve essere contenuta, l'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato manuale operativo, dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

La busta tecnica dovrà contenere al suo interno la documentazione indicata al punto 13), differenziata per ogni singolo criterio, riportata in sintesi di seguito:

CRITERIO A – Subcriterio A1
- Planimetrie con posizionamento degli arredi – Scala minimo 1:200
- Catalogo dei prodotti/schede illustrative dei singoli prodotti

CRITERIO A – Subcriterio A2
- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine

CRITERIO A – Subcriterio A3
- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine

CRITERIO B – Subcriterio B1
- Certificazione di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 o attestazione di registrazione EMAS o documentazione equivalente ammessa.

CRITERIO B – Subcriterio B2
- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine

CRITERIO C – Subcriterio C1
- Dichiarazione d'impegno indicante il periodo complessivo di garanzia offerto e le relative condizioni di copertura, assistenza e fornitura dei ricambi.

CRITERIO C – Subcriterio C2
- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine

CRITERIO D – Subcriterio D1
- Relazione illustrativa, formato A4, max 5 pagine

La documentazione presentata dovrà essere coerente con i contenuti della proposta e consentire la valutazione dei singoli criteri e subcriteri. Eventuali carenze documentali o irregolarità formali saranno trattate secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, ove suscettibili di chiarimento o regolarizzazione, senza possibilità di modificare o integrare sostanzialmente il contenuto dell'offerta tecnica.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, anche in relazione ad un solo elemento di valutazione:

- Esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- Prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- Sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- Sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.

Segreti tecnici e commerciali

L'offerente dovrà produrre una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

L'offerente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Il mancato inserimento di tale dichiarazione/documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica, sottoscritta digitalmente, indicando a pena di esclusione:

a) il ribasso percentuale unico da applicare all'importo a base di gara di **€ 249.750,80**, comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante in € 22.477,57. Sono considerate fino a tre cifre decimali; le eventuali cifre ulteriori sono troncate;
b) i propri costi della manodopera;
c) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'importo complessivo a base di gara è assoggettato a ribasso, inclusa la quota relativa ai costi della manodopera, ferma restando la verifica del rispetto dei minimi salariali e degli obblighi di cui agli artt. 11, 41, comma 14, 108, comma 9 e 110 del Codice.

L'eventuale indicazione di costi della manodopera inferiori alla stima della Stazione appaltante non determina automatica esclusione, ma comporta la verifica delle giustificazioni secondo la disciplina vigente.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante, dovrà allegare una relazione illustrativa delle ragioni che giustificano il minor costo dichiarato, con particolare riferimento all'organizzazione aziendale e alle modalità di impiego del personale. Tale documentazione è acquisita ai fini dell'eventuale verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e non sostituisce il procedimento di verifica previsto dalla medesima disposizione.

La mancata allegazione della relazione giustificativa non costituisce, di per sé, causa di esclusione, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di richiedere le necessarie spiegazioni e documentazioni nell'ambito del procedimento di verifica. Resta in ogni caso fermo il divieto di giustificare trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili previsti dalla normativa vigente.

Il punteggio economico è attribuito applicando la formula: **P = (RibOff / RibMax) × 20**, dove RibOff è il ribasso offerto dal concorrente e RibMax è il maggiore ribasso tra le offerte ammesse. Se tutti i ribassi sono pari a zero, a tutti i concorrenti sono attribuiti 20 punti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.
La Commissione giudicatrice svolge le attività di valutazione anche in presenza di una sola offerta ammessa, verificandone la conformità alla documentazione di gara e attribuendo i punteggi secondo i criteri stabiliti.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di **inversione procedimentale** prevista dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. La procedura si svolge secondo le seguenti fasi:
a) apertura e valutazione delle offerte tecniche;
b) apertura e valutazione delle offerte economiche;
c) formazione della graduatoria provvisoria;
d) verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta;
e) verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti del concorrente primo classificato;
f) eventuale attivazione del soccorso istruttorio e, in caso di esito negativo delle verifiche, esclusione e scorrimento della graduatoria.
La Stazione appaltante può estendere le verifiche amministrative ad altri concorrenti nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

21. APERTURA E VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Ai fini dell'individuazione delle offerte da sottoporre obbligatoriamente a verifica di anomalia, è assoggettata a verifica l'offerta che consegua contemporaneamente un punteggio pari o superiore a 64/80 per l'offerta tecnica e pari o superiore a 16/20 per l'offerta economica. Il superamento di tali soglie determina l'avvio della verifica e non l'automatica esclusione. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di sottoporre a verifica ogni altra offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili perché in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Stazione Appaltante procede alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta del concorrente primo in graduatoria qualora essa, sulla base di elementi specifici o dell'analisi dei prezzi e dei costi dichiarati, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine, la Commissione giudicatrice, qualora riscontri elementi di sospetta anomalia, ne dà immediata segnalazione al Responsabile del procedimento per l'attivazione del relativo subprocedimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, anche eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, anche eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo classificato e del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, mediante il FVOE e le banche dati disponibili, verificando:

a) la completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

c) il possesso dei requisiti speciali di cui al punto 6;

d) la regolarità della documentazione relativa a raggruppamenti, consorzi e avvalimento, ove ricorrenti.

Non sono richiesti all'operatore economico documenti già presenti nel FVOE, già in possesso della Stazione appaltante o acquisibili d'ufficio mediante interoperabilità. In caso di carenze sanabili è attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101. In caso di esito negativo delle verifiche, il concorrente è escluso e si procede allo scorrimento della graduatoria e alle verifiche sul concorrente successivo. I provvedimenti di esclusione sono comunicati nei termini previsti dall'art. 90 del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. La Stazione appaltante può non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione e di adottare, prima della stessa, eventuali provvedimenti di autotutela, qualora sopravvengano concrete e motivate ragioni di interesse pubblico, anche connesse all'impossibilità di assicurare il completamento delle prestazioni e dei relativi adempimenti entro il termine del 31 dicembre 2026 previsto dall'autorizzazione ministeriale, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla normativa vigente.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e allo scorrimento della graduatoria; le ulteriori conseguenze, incluse eventuali segnalazioni e l'escussione della garanzia provvisoria, sono applicate nei soli casi e nei limiti previsti dalla legge.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice, entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, salvo i casi di differimento consentiti. Si applica il termine dilatorio di 32 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti e previa adeguata motivazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, tenuto conto del termine del 31 dicembre 2026 fissato per il completamento e la rendicontazione della fornitura.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; quella degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde comunque efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
Se la stipula non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio-inadempimento o sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato, senza indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula non avviene per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione. Per il contratto di importo previsto, l'imposta di bollo è pari a € 120,00 ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del Codice; dall'importo dovuto dall'aggiudicatario è scomputata l'imposta di € 16,00 già assolta sulla domanda di partecipazione, con residuo pari a € 104,00.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario utilizza uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa e comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi entro sette giorni dall'accensione ovvero, per i conti già esistenti, dalla prima utilizzazione per operazioni relative alla commessa. Ogni modifica dei dati comunicati deve essere tempestivamente trasmessa. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa sono effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità, riportando il CIG BDCFC655F5 e il CUP J84D25003940007 ove previsto. L'aggiudicatario inserisce nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera le clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili nei casi previsti comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché dal Codice di comportamento del Comune di Mesagne, pubblicato sul sito istituzionale. L'aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori le disposizioni applicabili e a vigilare sulla loro osservanza. La violazione degli obblighi di comportamento, valutata in relazione alla gravità e alle circostanze del caso, può comportare l'applicazione delle misure contrattuali previste dalla normativa vigente, compresa la risoluzione nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della presente procedura e della fase di esecuzione è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per quanto applicabili. L'accesso è assicurato in modalità digitale attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 36 del Codice. Contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione sono resi disponibili gli atti e le offerte nei confronti dei soggetti e secondo le modalità stabiliti dalla disposizione. La tutela dei segreti tecnici e commerciali è riconosciuta nei limiti dell'art. 35 del Codice; le richieste di oscuramento devono essere specifiche, motivate e comprovate e sono valutate dalla Stazione appaltante secondo la normativa vigente.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di affidamento è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, secondo le disposizioni del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previsti dalla legge. Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di chiedere la costituzione di un Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli operatori economici nell'ambito della presente procedura sono trattati dal Comune di Mesagne, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura, alla verifica dei requisiti, all'aggiudicazione e alla stipulazione ed esecuzione del contratto. La base giuridica è costituita dall'adempimento di obblighi di legge e dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR. Il trattamento è effettuato con strumenti informatici e telematici e, ove necessario, cartacei, da personale autorizzato. I dati possono essere comunicati agli enti e alle autorità competenti e ai soggetti legittimati all'accesso in base alla normativa vigente e sono conservati per i periodi previsti dagli obblighi di legge e archivistici. I diritti degli interessati sono esercitabili nei limiti e alle condizioni degli artt. 15 e seguenti del GDPR rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), contattabile all'indirizzo e-mail serviziorpd@pa326.it. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 GDPR è resa disponibile unitamente alla documentazione di gara e sul sito istituzionale del Comune.

Il RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

PERRUCCI
COSIMO
CLAUDIO
17.11.2026
11:42:54
GMT+01:00